

Reg.to a Lucca
il 21/5/2014
al n° 3359

Repertorio n° 76.954

Fascicolo n° 27.082

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA


- Il diciannove maggio duemilaquattordici, alle ore quindici e trenta.

- In comune di Lucca, frazione di S. Anna, via Alfredo Catalani, n° 158.

- Davanti a me notaio Massimo Barsanti, iscritto al collegio notarile di Lucca, ivi residente, è presente il signor Bianchini Alessandro nato il 20 Giugno 1936 a Castelnuovo di Garfagnana, domiciliato a Castelnuovo di Garfagnana, codice fiscale BNC LSN 36H20 C236I, della cui identità personale sono certo, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente della FONDAZIONE VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE per la ricerca, il pensiero e l'innovazione sociale, con sede in comune di Lucca, frazione di S. Anna, via Alfredo Catalani, n° 158, con il codice fiscale 02141490462, con la partita IVA 02236510463, con il n° 295 di iscrizione presso la Prefettura di Lucca - registro delle persone giuridiche, e mi richiede di ricevere il presente verbale del consiglio di amministrazione della suddetta Fondazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- adozione di un nuovo testo di statuto sociale.
- Assume la presidenza lo stesso componente, il quale constatata la presenza:
 - di lui stesso Presidente della FONDAZIONE VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE per la ricerca, il pensiero e l'innovazione sociale (in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca),
 - e dei consiglieri signori:
 - Bertocchini Alessandro (in rappresentanza del Fondazione Cassa Risparmio di Lucca);
 - Bicocchi Andrea (in rappresentanza del Centro Nazionale per il Volontariato);
 - Coscetti Flora (in rappresentanza del Centro Servizi del Volontariato Toscano);
 - Dente Grazia Maria (in rappresentanza del Centro Nazionale per il Volontariato);
 - Franchi Luciano (in rappresentanza del Centro Servizi del Volontariato Toscano);
 - Pacini Luca (in rappresentanza del Centro Nazionale per il Volontariato);
 - Maineri Federica (in rappresentanza della Provincia di Lucca);
 - Petrucci Patrizio (in rappresentanza del Centro Nazionale per il Volontariato);

i quali tutti premettono:



- che con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, che si è concretizzato all'inizio del 2013, si è aperta una doverosa fase di bilancio e valutazione dei primi anni di operatività della Fondazione Volontariato e Partecipazione;

- che l'attuale Consiglio di Amministrazione ha imposto alcune riflessioni in merito all'effettivo funzionamento dei meccanismi previsti nello Statuto;

- che da più parti, nel corso della verifica e del confronto politico sui ruoli, si sono registrati rilievi rispetto agli assetti ed all'operato: indubbiamente sono stati infatti raggiunti traguardi importanti, ma si sono manifestati anche preoccupanti momenti di disagio da parte dei Fondatori stessi, che hanno consigliato di metter mano ad un efficientamento delle previsioni statutarie;

- che è stato dato mandato ad un gruppo di consiglieri, di affrontare in modo organico i vari punti nodali che emergevano dalla revisione e sviluppare una serie di proposte di miglioramento da sottoporre al vaglio dei rispettivi Organi competenti;

- che questi spunti sono stati riassunti e condivisi con tutto il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 Aprile 2014, durante la quale sono stati ulteriormente sviluppati, analizzati nel dettaglio ed approvati;

- che il Consiglio di Amministrazione ha oggi approvato ulteriori modifiche;

- che è stato pertanto predisposto un nuovo testo di Statuto, che ha recepito tutte le suddette modifiche;

- ciò premesso, e vista la regolare convocazione ai sensi dall'art. 12, c. 2 dello Statuto dell'odierno Consiglio di Amministrazione, in seconda convocazione, inviata per email e datata 9 Maggio 2014, protocollo n° 78 org2/14, e che prevede al punto 3 dell'ordine del giorno l'approvazione delle modifiche statutarie;

- considerato che, ai sensi dell'art. 11 comma t), rientra nei poteri ordinari del Consiglio di Amministrazione di "provvede alle modifiche statutarie";

tutto ciò premesso e considerato, i componenti del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione presenti, così come sopra indicati, all'unanimità approvano l'intero Statuto nella formulazione novellata, che si allega sotto lettera "A", omettendone la lettura per espressa dispensa del comparante.

- Il presente atto da me redatto e letto al comparante, il quale lo ha approvato, consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed in parte da me scritti in sei pagine.

- Viene sottoscritto alle ore sedici e quaranta.

- F.to Alessandro Bianchini - Massimo Barsanti notaio.

Allegato "A" al n° 76.954 27.082

FONDAZIONE VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE "per la ricerca, il pensiero e l'innovazione sociale"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

Art. 2 - Scopi

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Art. 4 - Fondatori e Partecipanti

Art. 5 - Patrimonio

Art. 6 - Fondo di gestione

Art. 7 - Contribuzioni

Art. 8 - Esercizio finanziario

Art. 9 - Organi e Uffici

Art. 10 - L'Assemblea dei Fondatori

Art. 11 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 14 - Presidente

Art. 15 - Il Direttore

Art. 16 - Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 17 - Il Comitato Scientifico

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

Art. 19 - Clausola arbitrare

Art. 20 - Norma di rinvio

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

1. E' costituita la "FONDAZIONE VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE, per la ricerca, il pensiero e l'innovazione sociale" con sede in Lucca, Via Catalani 158.


2. La Fondazione non ha scopo di lucro, nemmeno indirettamente, e non può distribuire utili.

3. La Fondazione ha durata illimitata e sarà regolata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dal presente statuto.

Art. 2 - Scopi.

1. La Fondazione intende proporsi a livello nazionale e internazionale come punto di riferimento per conoscere, studiare, promuovere il volontariato e la partecipazione sociale orientata all'azione solidale sia nelle sue forme organizzate che in quelle spontanee ed informali. La Fondazione si propone verso i propri Fondatori in una logica di servizio finalizzato alla ricerca ed all'approfondimento, aspirando ad esserne il principale strumento di indagine nei settori di competenza.

2. La Fondazione - che non ha scopo di lucro - promuove, gestisce e sviluppa a tutti i livelli attività di ricerca scientifica, educazione, istruzione, studio,



dibattito, e sviluppo del pensiero in tutti gli ambiti coerenti con il proprio scopo costitutivo e con particolare riferimento a:

* a. il senso, le forme, le attività, le peculiarità, la storia, le dimensioni (etiche, giuridiche, antropologiche, sociologiche, politiche, psicologiche, economiche) dell'azione volontaria;

* b. i bisogni, le identità, le trasformazioni, le criticità e le problematiche delle associazioni di volontariato e dei volontari ed a tutte le tematiche specifiche connesse a tali bisogni e trasformazioni;

* c. le innovazioni, le sperimentazioni, le aree di sviluppo, i processi di miglioramento promossi e/o prodotti dalle associazioni di volontariato in tutti gli ambiti della vita sociale, istituzionale ed associativa;

* d. le forme, la crescita, le trasformazioni, la storia, le identità, le dimensioni etiche, giuridiche, antropologiche, sociologiche, politiche, psicologiche, economiche della partecipazione sociale orientata all'azione solidale ed al bene comune delle organizzazioni entro cui si sviluppa;

* e. le connessioni ed i rapporti complessi dell'azione volontaria e dell'azione solidale (strutturata in forme stabili e non) con le istituzioni pubbliche e private di ogni specie, ordine e livello, a scopo di lucro e non, con le comunità religiose, con il mondo sindacale, con le altre realtà del Terzo Settore, con il mondo dell'impresa, con il sistema del welfare e con tutte le sfere sociali con le quali si intrattengono legami significativi. Tra gli ambiti più significativi, particolare risalto assumono i rapporti con le Fondazioni di origine bancaria, le interconnessioni tra questo sistema e l'associazionismo di volontariato, i modi di perseguimento dei fini di interesse pubblico e di utilità sociale, le problematiche legate alla filantropia ed alla beneficenza;

* f. i rapporti tra gli enti mediante cui si esplicano i doveri di solidarietà sociale sanciti dalla carta costituzionale italiana e l'azione volontaria, soprattutto laddove questi si configurino come collaborazioni consolidate al sistema di welfare locale, tra cui particolare rilievo assume il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria nella definizione dei contesti sociali delle comunità e dei territori; come applicazione del principio di sussidiarietà; come opportunità di miglioramento dei servizi pubblici; come espansione della cittadinanza sociale; come accessibilità al diritto di recriminazione per gli utenti più deboli; come espressione dell'esigenza di costruire il senso di

tolo;

* d. stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

* e. svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari

* f. istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.
Art. 4 - Fondatori e Partecipanti.

1. Gli aderenti alla Fondazione si dividono in:

* Fondatori;

* Partecipanti

2. Sono Fondatori i soggetti che intervengono all'atto costitutivo quantificando l'apporto economico, ed in particolare:

* l'Associazione CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO (CNV);

* la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA;

* il CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DELLA TOSCANA (CESVOT);

* la PROVINCIA DI LUCCA;

* il COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO DEL VOLONTARIATO (CSV.Net).

3. Assumono la qualifica di Partecipanti, previo gradimento deliberato dall'Assemblea dei Fondatori a proprio insindacabile giudizio, i soggetti che, successivamente alla costituzione avendo formalmente condiviso le finalità della Fondazione, assumono l'impegno a contribuire al perseguimento degli scopi statutari mediante conferimento di denaro, beni (anche immateriali) o prestazioni nel rispetto dei termini e delle modalità annualmente fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4. I Partecipanti sono iscritti in appositi elenchi, che riportano data d'ammissione, date e tipologie dei conferimenti, data di cessazione.

5. L'adesione alla Fondazione cessa per rinuncia o revoca; quella dei Partecipanti anche per scadenza (in caso di partecipazione a termine).

6. La rinuncia è comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

7. La revoca è dichiarata dall'Assemblea dei Fondatori per giustificati motivi. Può essere dichiarata anche per mancato versamento per due esercizi consecutivi del contributo annuale. E' notificata a mezzo di lettera raccomandata.

8. Rinuncia e revoca hanno effetto rispettivamente dalla data di ricevimento e di spedizione della lettera raccomandata.

9. Rinuncia, revoca o scadenza non liberano dalle ob-

bligazioni assunte.

Art. 5 - Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- * dal Fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
- * dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e destinati espressamente al fondo patrimoniale;
- * dalle elargizioni fatte da enti o da privati solo se con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- * dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- * da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio.

2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra gli aderenti; in caso di cessazione dell'adesione dovuto a qualsiasi causa, nessun aderente può pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.


Art. 6 - Fondo di gestione.

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- * dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima
- * da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione
- * da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati
- * dai contributi in qualsiasi forma concessi dagli aderenti in funzione degli impegni assunti in sede di costituzione della Fondazione o in funzione delle misure ordinarie di adesione stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 7.
- * dai ricavi e introiti comunque pervenuti alla Fondazione.

Art. 7 - Contribuzioni.

1. Su proposta del Presidente, sentiti i Fondatori, il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie al Fondo di gestione in denaro, beni (anche immateriali) o prestazioni dovute per il successivo esercizio da parte degli aderenti.



Art. 8 - Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

3. Entro il mese di settembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 9 - Organi e Uffici.

1. Organi della Fondazione sono:

* a. l'Assemblea dei Fondatori;

* b. il Consiglio di Amministrazione;

* c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel seguito Presidente);

* d. il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti;

* e. il Comitato Scientifico.

2. Ufficio della Fondazione è la Direzione.

Art. 10 - L'Assemblea dei Fondatori.

1. L'Assemblea dei Fondatori è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori o da persona da essi delegata. È convocata con le medesime modalità del Consiglio di Amministrazione. Può essere convocata anche su richiesta della metà dei componenti. Delibera validamente con una maggioranza di 3 voti.

2. L'Assemblea dei Fondatori provvede:

* all'accoglimento di nuovi Partecipanti;

* alle decisioni in merito alla revoca della qualifica di Fondatori e Partecipanti, eventualmente anche in caso di mancato pagamento delle contribuzioni;

* alla sospensione del diritto di nomina dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione nel caso di mancato adempimento agli obblighi di contribuzione;

* alla determinazione del numero dei Consiglieri;

* alla deliberazione di scioglimento della Fondazione.

Art. 11 - Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero variabile di componenti, deciso dall'Assemblea dei Fondatori, fin ad un massimo di 14 (quattordici), con la seguente composizione:

* fino a 5 (cinque) componenti nominati dal CNV;

* fino a 3 (tre) componenti nominati dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA;

* fino a 2 (due) componenti nominati dal CESVOT;

* n. 1 (uno) componente nominato dalla PROVINCIA DI LUCCA;

* n. 1 (uno) componente nominato da CSV.Net;

* fino a n. 2 (due) componenti scelti dal Consiglio di

Amministrazione in rappresentanza dei Partecipanti.

2. Il diritto di nomina deve essere esercitato, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente almeno un mese prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio stesso, indicando le generalità dell'amministratore; con le stesse modalità l'avente diritto può comunicare la revoca del mandato, indicando le generalità del nuovo componente.

3. Il Consiglio è validamente insediato qualora sia pervenuta la nomina di almeno 7 componenti. Fino al raggiungimento del numero minimo esso esercita le sue funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione e per l'adozione di atti caratterizzati da necessità o urgenza. Decorsi 30 (trenta) giorni senza che venga esercitato il diritto di nomina di cui al comma precedente, qualora i consiglieri siano nominati in numero inferiore al minimo previsto dal comma 1, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla temporanea nomina dei consiglieri fino ad integrare il numero minimo. Al momento del reintegro per esercizio del diritto di nomina i consiglieri temporaneamente nominati dal Consiglio di Amministrazione decadono.

4. Nel caso di cessazione dalla carica, per motivi diversi dalla revoca, di un amministratore nominato dai Fondatori, si procede alla nuova nomina in analogia a quanto previsto al comma precedente. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio di Amministrazione.

5. Oltre quanto previsto al comma 7 dell'articolo 4, l'Assemblea dei Fondatori può sospendere il diritto di nomina di un Fondatore in caso di mancato pagamento delle contribuzioni annuali.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi e termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina; nella stessa sede si provvede al rinnovo del Consiglio nei termini e con le modalità di cui al presente articolo.

7. Qualora non sia possibile procedere al contestuale rinnovo nei termini indicati e fatti comunque salvi gli stessi, il Consiglio di Amministrazione uscente esercita transitoriamente le sue funzioni per garantire l'ordinaria amministrazione ed adottare tutti gli atti caratterizzati da necessità o urgenza.

Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede a:

* a. determinare gli indirizzi della Fondazione;

* b. nominare il Presidente;

- * c. determinare eventuali indennità e/o rimborsi per i componenti degli organi della Fondazione;
- * d. nominare il Direttore determinandone l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico;
- * e. approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;
- * f. approvare il bilancio preventivo corredato dal programma annuale delle attività predisposto dal Direttore previo parere del Comitato Scientifico;
- * g. determinare le quote annuali dovute dai Partecipanti per l'ammissione come tali in corso d'anno nonché l'ammontare dei contributi ordinari e straordinari richiesti ai Fondatori e ai Partecipanti, secondo quanto previsto dall'articolo 7;
- * h. nominare i rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- * i. stipulare convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statuari;
- * j. approvare l'assunzione di dipendenti ed ogni altra decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- * k. approvare il conferimento di incarichi professionali;
- * l. acquistare o vendere beni, accettare donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- * m. promuovere liti attive e resistere in liti passive;
- * n. nominare procuratori;
- * o. approvare eventualmente un proprio regolamento interno;
- * p. nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- * q. nominare il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eventualmente determinandone i compensi spettanti;
- * r. provvedere alle modifiche statuarie.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta per scritto da oltre la metà dei Consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno due giorni prima. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte purché risultino presenti al momento della votazione almeno 7 componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

4. Ai fini della partecipazione e del computo del numero legale si considerano presenti anche i Consiglieri collegati con il Consiglio tramite mezzi telematici (teleo video-conferenza, collegamenti software e simili) purché siano ritenuti dal Consiglio stesso idonei a consentire una piena e consapevole partecipazione. Il voto espresso attraverso tali modalità e nel rispetto delle suddette condizioni è ad ogni effetto considerato valido.

Art. 14 - Presidente.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio stesso con una maggioranza di almeno 8 componenti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione; provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne presiede le relative adunanze. In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. A tali fini, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo di cui si tratta e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Art. 15 - Il Direttore.

1. Il Direttore viene nominato con apposito atto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore dirige le attività della Fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione. In particolare egli:

* a. supervisiona alle attività della Fondazione e del relativo personale, curandone gli esiti, la diffusione e lo sviluppo;

* b. predispone il programma annuale delle attività della Fondazione corredato dal parere del Comitato Scientifico;

* c. predispone la relazione annuale sull'attività svolta;

* d. collabora con gli organi della Fondazione e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico senza diritto di voto;

* e. assicura ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti.

3. Il Revisore o il Collegio resta in carica per 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.

4. Il Revisore dei Conti o i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Revisore dei Conti o i componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Al Revisore o ai componenti del Collegio può spettare un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al minimo della tariffa prevista per gli enti senza fine di lucro. I verbali del Revisore o del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto presso il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Il Comitato Scientifico.

1. Il Comitato Scientifico è composto di un numero di membri stabilito dal Consiglio di Amministrazione tra personalità particolarmente esperte nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e di riconosciuto merito nel campo del volontariato, della partecipazione e della ricerca.

2. Il Comitato Scientifico elegge al suo interno un Presidente.

3. Il Comitato Scientifico ha compiti di consulenza generale nelle materie di competenza della Fondazione; si esprime sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio di Amministrazione sottopone al suo esame; fornisce indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione in Italia ed all'estero; esprime un parere sul piano delle attività annuali predisposto dal Direttore; esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione delle attività della Fondazione e può essere coinvolto in iniziative stabili od occasionali di diffusione dei suoi contenuti

4. Il Comitato Scientifico dura in carica per un periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione co-

munque non superiore a 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione.

1. Le decisioni in merito allo scioglimento della Fondazione competono all'Assemblea dei Fondatori, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita l'Autorità di Vigilanza, comunque da devolvere in via prioritaria all'Associazione Centro Nazionale per il Volontariato o ad altri enti aventi finalità simili.

Art. 19 - Clausola arbitrale.

1. Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, sono definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Lucca, presso la Camera di Commercio, e secondo la normativa tempo per tempo vigente

Art. 20 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli artt.14 ss. cod. civ. e le altre norme vigenti.

- F.to Alessandro Bianchini - Massimo Barsanti notaio.

Copia in conformità all'originale debitamente firmata
si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Lucca Il, 28/5/2016

